

#### COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA	

N. 347 Reg.

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 del 06-05-2019

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA DEFINIZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **sei**, del mese di **maggio**, alle ore **16:30**, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Richetti Grazia	Sindaco	Presente
Pizzi Claudio	Vice Sindaco	Presente
Nacca Lorenzo Biagio	Assessore	Presente
Tensa Motta Ivan	Assessore	Assente
Spadazzi Nazarena	Assessore	Assente

#### Totale Presenti 3, Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Di Nuzzo Giulia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Richetti Grazia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 03-05-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giulia Di Nuzzo

PARERE Favorevole in ordine alla **Parere di Legittimita'** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 03-05-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Giulia Di Nuzzo

#### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. n. 150/2009, di attuazione della Legge delega n. 15/2009, ha disposto il "rinnovo" del sistema di valutazione permanente del personale dipendente, con l'obbligo per gli Enti Locali, a norma dell'art. 16 dello stesso decreto, di adottare la nuova metodologia di valutazione delle performance, con l'esplicito scopo di "migliorare la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 74/2017 è intervenuto a modificare in modo rilevante il Titolo II e III del decreto 150/2009, con riferimento in particolare al ciclo e ai soggetti della performance, al coinvolgimento dei cittadini e degli utenti nel processo di valutazione, ai criteri di differenziazione della premialità;

VISTO nello specifico l'art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 150/2009, secondo il quale il Sistema di misurazione e valutazione della performance è oggetto di aggiornamento annuale, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione;

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo Sistema di valutazione e misurazione della performance coerente con l'attuale quadro normativo, come definito nell'allegato "REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA DEFINIZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE"

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessità del visto di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

#### Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare in tutte le sue parti il Sistema di misurazione e valutazione della performance, come definito nel "REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA DEFINIZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE" comprendente:
  - Il manuale "A" per la definizione del valore economico da riconoscere alle posizioni organizzative;
  - Il manuale "B" per la valutazione della performance dei titolari di posizione organizzativa;
  - Il manuale "C" per la valutazione della performance dei dipendenti;
  - Il manuale "D" per la valutazione dei progetti specifici;
- 2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle parti sindacali;
- 3. Di disporre la divulgazione del presente provvedimento a tutto il personale dipendente, dando atto che lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente";
- 4. Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- 5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e di pubblicare la stessa mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale

# IL SINDACO F.to Richetti Grazia

#### IL Segretario Comunale F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

#### **IL VICE SINDACO**

F.to Pizzi Claudio

\_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: <a href="www.comune.casalecortecerro.vb.it">www.comune.casalecortecerro.vb.it</a> il giorno 13-05-2019 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Casale Corte Cerro, 13-05-2019

Il Segretario Comunale F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

E' copia analogica conforme all'originale, in modalità digitale, per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 13-05-2019

Il Segretario Comunale (Di Nuzzo Dott.ssa Giulia)

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-05-2019 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

• art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Casale Corte Cerro, 13-05-2019

Il Segretario Comunale F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

# Regolamento contenente i criteri per la definizione, misurazione e valutazione delle performance

#### Capo I Principi generali e quadro normativo

#### Art. 1

#### **Finalità**

- 1. Il presente regolamento disciplina le attività finalizzate alla misurazione e la valutazione della performance che, così come previsto nell'art. 3 del decreto legislativo 150/2009, sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
- 2. A tal fine l'Amministrazione comunale è tenuta a **misurare** ed a **valutare** la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, **secondo modalità conformi alle norme di legge, nonché alle direttive impartite dal Dipartimento della Funzione pubblica, anche al fine di assicurare l'adozione di strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.**

#### Il sistema integrato di programmazione

- 1. L'Ente si prefigge di assicurare la piena integrazione tra tutti documenti finalizzati alla programmazione. A tal fine, tale sistema si articola nei seguenti ambiti:
  - a. **POLITICHE**, che esprimono gli ambiti istituzionali omogenei di intervento dell'Ente (p.es: urbanistica, lavori pubblici, igiene urbana, affari generali, ecc.) che fanno riferimento al Programma politico dell'Ente
  - b. PROGRAMMI, intesi come articolazione delle politiche che possono avere durata pluriennale (p.es: incremento della raccolta differenziata, miglioramento della viabilità, ecc.) con riferimento al Documento unico di programmazione DUP e si distinguono in:
    - TRASVERSALI, che assolvono la previsione contenuta nell'articolo 5, comma o1, lettera a) del decreto legislativo 150/2009, con riferimento agli "obiettivi generali" ed esprimono la "performance organizzativa".
    - 2. SETTORIALI, che assolvono la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 01, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e riguardano il complesso di obiettivi per la realizzazione di specifiche finalità, da attribuire a singole Unità organizzative e a Responsabili
  - c. **OBIETTIVI**, intesi come declinazione operativa dei programmi, sia trasversali che settoriali, la cui attuazione è attribuita in modo specifico a Responsabili e/o Unità organizzative e hanno durata annuale, cioè riguardano azioni da compiere entro l'anno di valutazione e si suddividono in:
    - 1. **Obiettivi individuali** attribuiti a Dirigenti o Responsabili di settore
    - 2. **Obiettivi settoriali** riferiti ad azioni richieste a specifiche Unità organizzative.

#### Art. 3

#### Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione comunale sviluppa, in maniera coerente con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, anche con riferimento alle risorse attribuite;
- b) monitoraggio, in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- c) misurazione e valutazione della performance, organizzativa, settoriale e individuale;
- d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

#### Il Piano delle performance

- 1. All'inizio di ogni periodo di programmazione, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Amministrazione definisce il Piano delle performance, documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i documenti di programmazione generale che, nel rispetto degli indirizzi programmatici, individua gli obiettivi, così come specificato nell'art. 3, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance.
- 2. Il Piano delle performance, al suo interno, comprende:
- a) La **performance organizzativa**, che consiste nel livello più elevato della programmazione e viene espressa dai **programmi trasversali**, di cui al precedente articolo 2, che hanno carattere generale e importanza strategica e attengono alle priorità dell'Amministrazione, la cui realizzazione compete a tutti i dipendenti, in relazione al settore di appartenenza e al ruolo rivestito. Tale definizione soddisfa la previsione dell'art. 5, comma 01 del decreto legislativo 150/2009, nonché gli ambiti di premialità richiamati nell'art. 68, comma 2, lettera a) del CCNL del comparto funzioni locali.
- b) La performance di settore, che consiste nel conseguimento delle aspettative di risultato assegnate alle unità organizzative e si articola in:
  - **Obiettivi settoriali,** quali articolazione dei programmi o degli obiettivi trasversali, riferiti a risultati o fasi da realizzare entro l'anno solare;
  - **Standard dei servizi,** intesi come livello consolidato dei servizi prestati, anche con riferimento al tempo dei procedimenti amministrativi o a dimensioni predefinite, il cui

conseguimento è rilevato con il ricorso al **controllo di gestione, laddove sia stato** attivato.

- c) La performance individuale dirigenziale, che consiste nella realizzazione dei compiti e delle funzioni assegnati singolarmente a ciascun responsabile corrispondenti agli "obiettivi specifici individuali" di cui al precedente art. 2, e si articola in:
  - **Obiettivi individuali** quale articolazione dei programmi settoriali o trasversali, la cui realizzazione sia prevista entro l'anno solare, relativa ad attività specificamente richieste al dirigente / responsabile del servizio anche in ragione della capacità di direzione ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati al settore di competenza.
  - **Comportamento organizzativo,** con riferimento al rispetto degli obblighi comportamentali e alle prescrizioni relative al ruolo rivestito.
- d) La performance individuale dei dipendenti, che consiste nel contributo di ciascun dipendente al conseguimento della performance dell'unità organizzativa di appartenenza, anche con riferimento agli aspetti relativi alle modalità di attuazione, nonché al rispetto degli obblighi di comportamento
- 3. Il Piano delle performance viene adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il segretario generale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.
- 4. Il Piano delle performance è aggiornato ogni volta che se ne richieda la necessità, sia per l'inserimento di nuovi progetti, sia per l'inserimento o la modifica degli obiettivi assegnati.

#### Art. 5

#### La Relazione sulle performance

- 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Amministrazione predispone un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
- 2. La relazione sulle performance fa riferimento al Piano delle performance e riporta sia l'esito delle verifiche effettuate nel corso dell'anno, sia il giudizio complessivo riferito all'anno in esame, riguardo allo stato di attuazione di ciascun obiettivo, con riferimento ai progetti e alle politiche a cui è collegato.

3. La relazione sulle performance è validata dall'organismo di valutazione e sottoposta all'esame del Sindaco ai fini dell'approvazione mediante deliberazione di Giunta Comunale.

#### Art. 6

#### La misurazione della performance

- 1. La performance, ancorché faccia riferimento a politiche e progetti, definiti dagli organi di indirizzo, deve sempre tradursi in obiettivi la cui attuazione sia esplicitata in termini di rispetto di tempi e/o dimensioni da realizzare e/o specifiche modalità di attuazione. Gli obiettivi, inoltre, debbono essere esplicitamente attribuiti a responsabili e/o uffici dell'ente a cui sia assegnato il compito di promuoverne e presidiarne l'attuazione, anche ai fini della valutazione.
- 2. Ai fini del monitoraggio, della valutazione e della rendicontazione, la performance dovrà essere esplicitata in termini di "risultato atteso", utilizzando le seguenti "prospettive":
  - a. **Economicità**, con riferimento al conseguimento di vantaggi economici o risparmi (p.es.: riduzione di costi, incremento di entrate);
  - b. **Efficienza**, con riferimento al miglioramento organizzativo, comprovato da risultati oggettivamente rilevabili (p.es.: riduzione dei tempi procedimentali, riorganizzazione ecc.;
  - **c. Efficacia,** con riferimento al conseguimento di standard o risultati attesi, preventivamente definiti (conseguimento di dimensioni attese, soddisfacimento degli utenti);
  - d. Adempimento, con riferimento all'attuazione di prescrizioni normative caratterizzate da particolare complessità o valore strategico (assolvimento di obblighi di legge di carattere eccezionale o di particolare gravosità);
  - e. Garanzia, con riferimento ad attività finalizzate alla trasparenza e alla partecipazione dei cittadini (strumenti di partecipazione, accesso agli atti, trasparenza).

#### Capo II

#### Criteri per la premialità e la valutazione

#### Art. 7

#### La premialità

- 1. Il Comune di Casale Corte Cerro promuove l'utilizzo di sistemi premiali finalizzati alla valorizzazione di comportamenti organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità amministrativa e la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di corrispondere alle esigenze della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di trasparenza e prevenzione della corruzione.
- 2. L'attivazione dei sistemi premiali è subordinata alla effettiva rilevazione del conseguimento di comprovati risultati di gestione che si rivelino "utili", "migliorativi" o comunque espressione dei principi di correttezza e "buon andamento" dell'Amministrazione, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- 3. I **criteri generali per l'attribuzione delle premialità** collettive e individuali sono stabiliti, in conformità alle norme di legge, alle prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nel rispetto del sistema delle relazioni con le organizzazioni sindacali, così come previsto dall'ordinamento vigente.
- 4. I **criteri di valutazione della premialità**, a livello di unità organizzativa, in relazione alle competenze attribuite, dovranno tenere conto, sia del risultato conseguito, sia del rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di legge e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
- 5. In ogni caso è tassativamente escluso l'utilizzo di sistemi premiali diretti, indistintamente a tutto il personale, senza alcun criterio di selezione e valutazione.
- 6. Le risorse destinate alla premialità possono essere attribuite ai dipendenti solo a seguito di validazione dei risultati conseguiti da parte dell'organismo di valutazione. Tale validazione deve essere pubblicata contestualmente alla relazione sulla Performance

#### Criteri generali del sistema di valutazione

- 1. Il Comune di Casale Corte Cerro promuove l'attivazione di sistemi di valutazione allo scopo di favorire la diffusione di comportamenti virtuosi orientati al corretto esercizio delle competenze e dei ruoli attribuiti e delle responsabilità connesse.
- 2. I criteri generali che improntano i sistemi di valutazione sono finalizzati alla promozione delle buone prassi lavorative, dei comportamenti rispettosi degli obblighi e alla valorizzazione dell'integrazione organizzativa, necessaria assicurare la funzionalità richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali
- 3. Il sistema di valutazione s articola nelle seguenti metodologie, riguardanti:
  - a. La graduazione delle posizioni
  - b. La valutazione delle performance dei responsabili di Servizio
  - c. La valutazione della performance individuale dei dipendenti
  - d. La valutazione di progetti specifici
  - e. La valutazione ai fini della progressione economica

#### Art. 9

#### Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa

- 1. In conformità all'art. 17, comma 1 del CCNL del comparto Funzioni locali del 2018, nel Comune di Casale Corte Cerro , in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13 dello stesso CCNL.
- 2. In relazione al comma precedente, a ciascun dipendente a cui sia conferito l'incarico di responsabilità di una struttura apicale è riconosciuta l'attribuzione della posizione organizzativa il cui valore economico sarà determinato dal sistema di graduazione vigente nell'ente.
- 3. L'attribuzione dell'incarico di responsabilità, in conformità con l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, è disposta con provvedimento motivato del sindaco.
- 4. Ai fini del conferimento, il Sindaco individuerà i soggetti che riterrà idonei prendendo in esame tutti i dipendenti appartenenti alle categorie apicali che, a qualunque titolo, prestino servizio presso l'Ente, motivando la scelta operata, con riferimento ai seguenti criteri:

- a. **Anzianità di servizio nell'area** che si intende attribuire o nelle funzioni che si intendono assegnare, anche con riferimento alle modalità manifestate nell'espletamento del servizio riguardo l'assenza di problematicità o eventuale cause di demerito.
- b. Valutazione conseguita nell'ultimo triennio
- c. Eventuali **procedimenti disciplinari**
- d. **Professionalità e competenza**, espressa mediante il possesso di specifici titoli di studio richiesti dalla posizione che si intende attribuire o da esperienza settoriale
- e. Capacità di direzione e integrazione organizzativa, espressa mediante l'assenza di situazioni di contenzioso o di conflitto interpersonale.

#### Criteri generali per la graduazione delle posizioni organizzative

- 1. Il Comune di Casale Corte Cerro riconosce a ciascuna posizione organizzativa un valore retributivo, così come previsto dall'articolo 15 del CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016/2018, in relazione alla **complessità** nonché alla **rilevanza delle responsabilità amministrative** e gestionali.
- 2. La determinazione del valore da attribuire a ciascuna posizione si ottiene in stretta relazione alle funzioni effettivamente esercitate, ciascuna delle quali viene preventivamente graduata.
- 3. Per dare attuazione alle prescrizioni dei commi precedenti, prima dell'assegnazione degli incarichi di posizione, l'Ente definisce l'elenco complessivo delle funzioni e attribuisce, a ciascuna di essa, un valore economico, in ragione dei seguenti macro fattori:
  - a. **Rilevanza organizzativa,** relativa all'esercizio di azioni finalizzate alla verifica della conformità di atti, azioni, ecc. rispetto alle prescrizioni normative, nonché all'attività di prevenzione o verifica preventiva, svolte nei confronti degli altri settori dell'Ente:
  - b. **Funzione di direzione**, riguardante l'ampiezza dei settori gestiti e delle competenze richieste.
  - c. Responsabilità, relativa, in particolar modo ad aspetti oggettivi delle attività da svolgere.
  - d. **Dimensione economico- finanziaria e strumentale** corrispondente alle dimensioni economiche e strumentali attribuite in modo diretto ed esclusivo, di cui si risponde.
- 4. La metodologia per la definizione del valore economico da riconoscere a ciascuna posizione è descritta nel manuale operativo <u>allegato A.</u> del presente regolamento.

- 5. Il valore massimo da riconoscere a titolo di retribuzione di posizione organizzativa è stabilito dalla Giunta Comunale. Il valore delle posizioni viene ridefinito complessivamente ogni volta che l'Ente procede alla riorganizzazione o per ciascuna delle posizioni interessate, nei casi in cui si modifichi l'attribuzione di funzioni e responsabilità di alcune di esse.
- 6. Il conferimento della titolarità della posizione può avvenire in assenza della definizione dell'ammontare qualora debba essere definito per la prima volta o ridefinito in conseguenza di mutamenti organizzativi. Il valore della posizione deve essere comunque definito entro tre mesi dall'attribuzione della titolarità e avrà effetto retroattivo dalla data del conferimento.

#### La valutazione delle performance individuali dei responsabili di posizione

- 1. In conformità con le prescrizioni normative e contrattuali, viene riconosciuto a ogni titolare di posizione organizzativa una retribuzione in ragione del grado e delle modalità di realizzazione delle performance attribuite, sia individualmente, sia con riferimento al settore di competenza, sia in ragione del contributo prestato per il conseguimento delle politiche e dei programmi dell'Ente.
- 2. I responsabili dei Servizi concorrono alla realizzazione della performance organizzativa e sono valutati in ragione del grado di conseguimento di questa. A tal fine, le risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato vengono decurtate della percentuale corrispondente al mancato raggiungimento degli obiettivi relativi alla performance organizzativa.
- 3. Le risorse da destinare alla retribuzione di risultato, una volta definito l'ammontare, in relazione al grado di conseguimento, come previsto nel comma precedente, sono ripartite tra i titolari di posizione organizzativa in ragione al punteggio valutativo attribuito a ciascuno di essi, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) **Fattori presupposto**: condizioni necessarie, relative alla insussistenza di situazioni patologiche riguardanti gravi inadempienze, condanne definitive o sanzioni disciplinari non lievi che non consentono l'avvio del processo valutativo
  - b) **Fattori premianti**: attribuzione di punteggi in relazione al conseguimento degli obiettivi, sia trasversali, sia individuali, sia settoriali, assicurando la prevalenza di questi ultimi.

- c) **Fattori di integrazione**: finalizzati all'eventuale riconoscimento di valore ad attività impreviste e gravose che non siano state inserite nel piano delle performance e che abbiano comportato particolare impegno o conseguito significativi vantaggi per l'Amministrazione.
- d) **Fattori di riduzione**: consistenti nella riduzione del punteggio ottenuto con i punti precedenti qualora si riscontrino, in modo oggettivo, inadempienze, mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, mancata attuazione di prescrizioni in ordine alla regolarità amministrativa, ecc.
- 4. La metodologia per la valutazione della performance dei titolari di posizione organizzativa viene descritta nel manuale operativo allegato B. del presente regolamento.

#### Criteri per la valutazione della performance dei dipendenti

- 1. In conformità con le prescrizioni normative e nel rispetto degli accordi negoziali, il Comune di Casale Corte Cerro riconosce a ogni dipendente la possibilità di concorrere alla ripartizione di somme specificamente destinate, a titolo di premialità, all'incentivazione della produttività.
- 2. Le somme richiamate al comma 1 sono erogate solo a seguito dell'effettivo conseguimento di risultati attesi, sia con riferimento agli obiettivi della performance organizzativa, sia con riferimento agli standard e agli obiettivi del Settore di appartenenza.
- 3. La performance dei dipendenti si articola come segue:
  - a. Performance organizzativa, descritta al precedente articolo 5, a cui l'Ente destina la percentuale (o la quota) delle risorse definita in sede contrattuale e ripartita secondo le modalità riportate nel precedente articolo 6, a cui concorrono tutti i dipendenti con l'utilizzo di parametri che assicurino un'equa distribuzione, tenendo conto dei seguenti criteri:
    - 1. Sono ammessi alla ripartizione i dipendenti che, nella valutazione ai fini della performance individuale, abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 12/20 punti.
    - 2. Sono ammessi alla ripartizione i dipendenti che, nel corso dell'anno di valutazione, abbiano assicurato un numero di giorni di presenza superiore a 90.

- 3. I dipendenti in part time concorrono secondo la percentuale della loro presenza in servizio.
- 4. Ogni dipendente concorre alla ripartizione di tale premialità in ragione del punteggio conseguito ai fini della performance individuale.
- b. **Performance individuale** che consiste nel contributo di ciascun dipendente al conseguimento della performance dell'unità organizzativa di appartenenza, anche con riferimento agli aspetti relativi alle modalità di attuazione, nonché al rispetto degli obblighi di comportamento, mediante l'utilizzo dei seguenti fattori (punteggio max 20):
  - 1. **Effettiva presenza in servizio** con un punteggio da o a 3, secondo i seguenti criteri:
    - a. Giorni di presenza inferiori a 30: punti o
    - b. Giorni di presenza da 31 a 70, punti 1
    - c. Giorni di presenza da 71 a 110, punti 2
    - d. Giorni di presenza in numero superiore a 110, punti 3
  - 2. **Grado di responsabilità, specializzazione e adeguatezza della prestazione**, con punteggio da o a 5, secondo i seguenti criteri:
    - a. Il dipendente non ha esercitato con costante diligenza le attività richieste: punti o
    - b. Il dipendente ha esercitato le attività richieste corrispondendo, in parte, alle indicazioni fornite: punti 1
    - c. Il dipendente ha esercitato le attività richieste nel rispetto delle indicazioni fornite: punti 2
    - d. Il dipendente, nell'esercizio delle attività richieste, ha manifestato disponibilità all'assunzione di decisioni o responsabilità: punti 3
    - e. Il dipendente, nell'esercizio delle attività richieste, ha manifestato particolare disponibilità nell'assunzione di decisioni o responsabilità: punti 4
    - f. Il dipendente ha esercitato in modo costante e funzionale ruoli di responsabilità e coordinamento: punti 5
  - 3. **grado di partecipazione e contributo al risultato,** con un punteggio da o a 6, secondo i seguenti criteri:
    - a. Il dipendente non ha assicurato una partecipazione costante rilevabile ai fini della valutazione. Punti o

- b. Il dipendente ha contribuito occasionalmente al conseguimento degli obiettivi: punti 1
- c. Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo saltuario e non continuativo: punti 2
- d. Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi nel rispetto delle indicazioni fornite: punti 3
- e. Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo apprezzabile: punti 4
- f. Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo particolarmente apprezzabile: punti 5
- g. Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo eccellente: punti 6
- 4. **comportamento organizzativo,** con un punteggio da o a 6, secondo i seguenti criteri:
  - a. Nel corso dell'anno il dipendente ha manifestato indisponibilità alla esecuzione delle mansioni attribuite o è stato destinatario di gravi misure sanzionatorie: punti o
  - b. Il dipendente si è dimostrato non sempre disponibile a instaurare un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 1
  - c. Il dipendente pur se disponibile, ha dimostrato inadeguatezza nelle prestazioni o nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 2
  - d. Il dipendente ha dimostrato adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 3
  - e. Il dipendente ha dimostrato costanza e adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 4
  - f. Il dipendente ha dimostrato particolare adeguatezza nelle prestazioni o nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 5
  - g. Il dipendente ha dimostrato eccellente adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 6
- 4. Al fine di assicurare ai dipendenti che il processo valutativo sia improntato a maggiore oggettività, laddove, nel corso dell'anno di valutazione, il responsabile ritenga che si siano verificati eventi che potrebbero essere considerati ai fini di una eventuale valutazione negativa,

questi, sempre che non ricorrano gli estremi per l'attivazione di una procedura sanzionatoria, è tenuto a effettuare una comunicazione per email, entro una settimana dal fatto che si intende rilevare, nella quale informa il dipendente della possibilità di tenere conto dell'accaduto in sede valutativa.

- 5. Al fine di garantire che l'attribuzione del punteggio massimo avvenga in corrispondenza di situazione certe che siano oggettivamente meritevoli, il responsabile, nel corso dell'anno può comunicare a ciascun dipendente un "nota di apprezzamento", nella quale descrive in modo sintetico le ragioni della valutazione.
- 6. Con riferimento ai commi precedenti, sarà possibile attribuire un **punteggio superiore a 17** esclusivamente a dipendenti che nel corso dell'anno siano stati destinatari di almeno una comunicazione informale di apprezzamento prevista nel precedente comma 5. Di contro, sarà possibile attribuire un **punteggio inferiore a 7** esclusivamente a dipendenti che nel corso dell'anno abbiano ricevuto almeno un "rilievo informale", di cui al comma 4, o che siano stati destinatari di misure sanzionatorie.
- 7. La metodologia per la valutazione della performance dei dipendenti è riportata nel manuale operativo <u>allegato C.</u> del presente regolamento

#### Art. 13

#### criteri per la valutazione di progetti specifici

- 1. L'Ente può definire specifici progetti finalizzati al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione che siano oggetto di finanziamento ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL del comparto funzioni locali.
- 2. I progetti di cui al comma precedente sono proposti all'Amministrazione, dai Responsabili di servizio, di norma, entro il termine previsto per l'approvazione del Piano della performance, completi delle seguenti indicazioni:
  - a. Data di inizio e conclusione
  - b. Modalità di attuazione
  - c. Aspettative di risultato
  - d. Risorse umane individuate
  - e. Stima delle ore di lavoro richieste

- 3. Con riferimento al comma precedente, nella individuazione delle risorse umane, si dovrà tenere conto del principio di rotazione, laddove non siano richieste specifiche professionalità e in ogni caso dovranno essere preferiti i dipendenti che non siano stati destinatari di altri emolumenti accessori, anche se riferiti ad altri istituti contrattuali.
- 4. Le "aspettative di risultato" debbono essere espresse mediante l'utilizzo di indicatori da cui si evinca in beneficio apportato all'amministrazione utilizzando almeno una delle seguenti prospettive: efficienza, efficacia, economicità, adempimento, garanzia.
- 5. L'ammontare delle somme richiamate nel presente articolo è ripartito, tra i dipendenti che effettivamente abbiano preso parte ai progetti, in proporzione al punteggio conseguito, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) grado di responsabilità / coordinamento (da o a 5)
  - b) grado di partecipazione (da o a 5)
- 6. La metodologia di valutazione dei progetti specifici è riportata nel manuale operativo allegato
- **<u>D.</u>** del presente regolamento

#### La valutazione ai fini della progressione economica

- 1. All'interno di ciascuna categoria, nel rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali, è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
- 2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 4.
- 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, in caso di parità sarà preferito il dipendente che ha maggiore anzianità nella categoria. In caso di ulteriore parità, sarà preferito il dipendente più anziano di età.
- 4. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a **trentasei** mesi.

- 5. Possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'ente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione.
- 6. Non possono essere ammessi alla selezione i dipendenti che nell'ultimo triennio non abbiano ottenuto un valutazione media corrispondente alla sufficienza, avendo cura, se necessario, di esprimere i punteggi delle varie annualità con riferimento alla medesima scala.

#### Rendicontazione dei risultati

- 1. A conclusione del ciclo della performance l'Amministrazione predispone e pubblica la Relazione sulle performance e la sottopone all'esame del Nucleo di valutazione ai fini della validazione.
- 2. La Relazione sulle performance è corredata anche delle informazioni relative al conseguimento degli standard dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivolti al cittadino e al territorio.
- 3. Ai fini della rendicontazione dei risultati conseguiti l'Amministrazione presenta gli esiti dell'attività gestionale in occasione di eventi aperti al pubblico, illustrando i contenuti della relazione sulle performance e il grado di conseguimento degli standard dei servizi.

### Allegato A

### Comune di CASALE CORTE CERRO

## Metodologia di valutazione ai fini della graduazione della retribuzione di posizione

#### Riferimenti normativi

#### Il testo unico sul pubblico impiego

l'art. 24 del decreto legislativo 165/2001 che recepisce la previsione del precedente decreto 29/93, sotto la rubrica "trattamento economico", stabilisce: "1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

#### Il contratto collettivo nazionale

L'articolo 13 del CCNL del comparto Funzioni locali prevede: 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con **assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato**:

- a) lo svolgimento di **funzioni di direzione** di unità organizzative di **particolare complessità**, caratterizzate da **elevato grado di autonomia** gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di **alta professionalità**, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad **elevata qualificazione professionale o** di **responsabilità**, risultanti dal curriculum.

#### Prescrizioni metodologiche

Dal testo delle disposizioni normativa si evince quanto segue:

- 1) il trattamento economico accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, tralasciando, in questa sede, i risultati che sono oggetto di altra valutazione ed è onnicomprensivo, infatti, riguarda tutte le funzioni e i compiti attribuiti.
- 2) Il valore economico delle posizioni deve essere determinato in relazioni a "parametri"
- 3) Tali parametri, per espressa previsione normativa, sono:
  - a. Rilevanza organizzativa
  - b. Complessità organizzativa
  - c. Responsabilità gestionali interne ed esterne
  - d. Dimensioni economiche e strumentali gestite

Conseguentemente, ai fini della "pesatura" la metodologia si articola in MACROFATTORI, a loro volta suddivisi in fattori di valutazione.

Tale struttura consente all'amministrazione di attribuire a ciascun macrofattore un peso di incidenza percentuale, in ragione del proprio modello organizzativo.

Ciascun fattore, inoltre è articolato in gradazioni, in corrispondenza delle quali viene attribuito un punteggio.

Il valore economico della posizione si ottiene in ragione del punteggio conseguito all'interno del range tra la misura minima contrattuale e la misura massima definita dall'amministrazione, che in ogni caso non potrà superare quella definita del contratto collettivo nazionale.

# 1. ARTICOLAZIONE DELLA PESATURA DELLA POSIZIONE IN RELAZIONE A 4 MACROFATTORI:

MACROFATTORE	INCIDENZA
a. Rilevanza organizzativa	15
b. Funzione di direzione	30
c. Responsabilità gestionali	30
d. Dimensione economica e strumentale	25
Totale	100

#### **RILEVANZA ORGANIZZATIVA (max punti 15)**

L'ambito della valutazione si articola nelle seguenti voci, con riferimento ad attività svolte nei confronti degli altri settori dell'Ente:

- ☐ rilascio di pareri (da 1 a 5)
- apposizione di visti (da 1 a 5)
- ☐ trasmissione di informazioni (da 1 a 5)

Il punteggio varia in relazione alla frequenza con la quale vengono forniti i pareri, i visti o le informazioni.

#### **FUNZIONE DI DIREZIONE (max punti 30)**

Si compone di 3 fattori valutativi così definiti:

Ampiezza ed eterogeneità

La posizione richiede interdisciplinarietà e intersettorialità	Punti 10
La posizione richiede eterogeneità	Punti 5
La posizione richiede l'espletamento di incarichi di tipo settoriale	Punti 1

Professionalità e specializzazione

La posizione richiede la conoscenza specialistica o l'abilitazione professionale	Punti 10
La posizione richiede la conoscenza di materie e prassi acquisibili dall'esperienza	Punti 5
La posizione può essere esercitata con il ricorso a conoscenze di tipo generale	Punti 1

#### **Numero dipendenti (max punti 10)**

Il peso viene ricavato dal numero di dipendenti assegnati alla posizione assegnando 1 punto per ciascun dipendente assegnato alla posizione, fino ad un massimo di 10.

#### RESPONSABILITÀ GESTIONALE (max 30 punti)

La responsabilità gestionale viene "pesata" in ragione della ricorrenza delle attività elencate che rappresentano quelle di maggior rilievo all'interno dell'ente locale. La ricorrenza, inoltre è ponderata in

ragione della modalità di partecipazione della posizione a ciascuna delle attività elencate.

	Sì/no
Rilascio autorizzazioni	
Amministrazione del patrimonio	
Attività di controllo	
Gestione del contenzioso	
Attività di progettazione	
Attività di programmazione	
Relazioni con imprese o professionisti	Occasionalmente 0,5
Attività di regolamentazione	Frequentemente 1
Relazioni con il pubblico	Prevalentemente 2
Attività di tipo sanzionatorio	
Attività contrattuale	
Gestione delle entrate	
Presidio del territorio	
Rapporto con organi giudiziari	
Emissione di ordinanze	

#### **DIMENSIONE ECONOMICA E STRUMENTALE (max 25 punti)**

Tale dimensione viene "pesata" in ragione della quantità di risorse economiche (Spesa Titolo I e II – Entrate Titolo I, III, IV e V) e strumentali gestite:

Fino a punti 10 per quantità basse Fino a punti 15 per quantità medie Fini a punto 25 per quantità alte.

#### 2. FASCE DI RETRIBUZIONE DELLE POSIZIONI

In relazione al punteggio ed alla categoria la posizione è collocata in una delle seguenti fasce di retribuzione:

**CATEGORIA D** 

	Fascia	Retribuzione
1	Fino a 30	8.000
2	Da 31 a 50	10.000
3	Da 51a 70	12.911
4	Da 71 a 90	15.000
5	Da 91 a 100	16.000

#### ART.15 DEL CCNL 21.05.2018:

- 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
- 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di  $\in$  5.000 ad un massimo di  $\in$  16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo  $di \in 3.000$  ad un massimo  $di \in 9.500$  annui lordi per tredici mensilità.
- 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
- 5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
- 6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è 20 attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.
- 7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

#### SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

#### Le finalità e i principi della metodologia valutativa

Lo scopo del sistema di valutazione della performance è quello di esprimere un "valore" complessivo sulle modalità di esercizio del ruolo di "responsabile" di Servizio a cui compete l'attuazione di scelte gestionali allo scopo di realizzare le finalità istituzionali, sia nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione che delle prescrizioni di legge e degli obblighi comportamentali.

In considerazione dell'ampiezza della "performance", intesa, sia come realizzazione di attività specifiche, sia come presidio di un ruolo di direzione, ai fini della valutazione, si prendono in considerazione diversi fattori che la compongono, con lo scopo di esprimerne il valore o di rilevarne le eventuali carenze, mediante l'utilizzo di diversi "ambiti di valutazione"

#### Gli ambiti della valutazione

Il processo valutativo si articola in quattro fasi, ciascuna delle quali prende in esame specifici "fattori":

- 1) Fattori presupposto: attengono ad aspetti che riguardano l'adempimento di obblighi ineludibili o l'assenza di condizioni che non consentono l'avvio del processo valutativo
- 2) Fattori premianti che consistono nell'attribuzione di punteggi in ragione del conseguimento di risultati definiti mediante l'assegnazione di obiettivi distinti in tre diverse tipologie: generali, settoriali e individuali. A ciascuna di queste tipologie viene attribuito un "punteggio di incidenza", in funzione della specificità del ruolo assegnato al responsabile. Ciascun obiettivo, inoltre, viene "pesato" mediante l'attribuzione di un "moltiplicatore" che ne esprime il grado di complessità. Il punteggio massimo attribuibile in questo ambito è comunque non superiore a 100 punti
- 3) Fattori di incremento che hanno lo scopo di valorizzare l'esercizio di responsabilità o le attività di rilievo che siano state svolte per fronteggiare l'emergenza, l'urgenza o la carenza nell'utilizzo degli strumenti di programmazione. Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti, con l'avvertenza che, in ogni caso la somma dei punteggi dei due fattori (sub 2) e 3)) non potrà superare il valore di 120.
- 4) Fattori di riduzione che esprimono una "valutazione di tipo oggettivo" sul comportamento del responsabile, con riferimento al clima di lavoro, ai doveri di ufficio, nonché agli effetti che questi possano determinare nel contesto organizzativo e sul funzionamento complessivo dell'Amministrazione. Il valore della riduzione viene determinato in relazione alla gravità delle inadempienze e può variare fino ad annullare, nei casi più gravi, il punteggio conseguito nei precedenti fattori. --- solo a seguito di contestazione formale e tempestiva che consenta al responsabile di produrre osservazioni -----

#### 1. I FATTORI PRESUPPOSTO

Hanno lo scopo di individuare quelle condizioni che, sia dal punto di vista etico o comportamentale, sia dal punto di vista oggettivo, non consentono l'avvio del processo valutativo, in quanto, a carico del soggetto valutato, si sono verificate situazioni particolarmente gravi che hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o per altri fatti da cui derivi danno all'immagine per l'amministrazione, il cui accertamento sia stato riconosciuto dal giudice competente
- b) Gravi e reiterate inadempienze relativamente alla prevenzione della corruzione o della trasparenza che abbiano dato luogo alla comminazione di sanzioni disciplinari
- c) Violazione relativa agli obblighi comportamentali che abbiano prodotto una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale
- d) Violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del d.lgs 165/2001, in materia di stipula di contratti di collaborazione (comma 5-bis, art. 7 del dlgs 165/2001)

La ricorrenza di almeno uno dei "fattori presupposto" viene equiparata, dal punto di vista retributivo. alla previsione contenuta nell'articolo 7, comma 5-bis del dlgs 165/2001, conseguentemente, al dipendente non può essere erogata la retribuzione di risultato. Inoltre, la stessa viene considerata quale "valutazione negativa" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 150/2009.

#### 2. I FATTORI PREMIANTI

- 1. Articolazione: I fattori premianti si articolano in:
- a) Obiettivi generali e trasversali: che riguardano l'attuazione delle politiche complessive dell'ente ed esprimono la performance organizzativa con riferimento a specifici compiti dei singoli responsabili in relazione al ruolo rivestivo max punti 20
- b) **Obiettivi settoriali:** che sono riferiti al conseguimento delle funzioni attribuite alle strutture organizzative, anche con il riferimento a standard di servizi, dimensioni conseguite o al gradimento da parte dell'utenza max punti 50
- c) **Obiettivi individuali:** Sono riferiti ai responsabili dei servizi in relazione al ruolo assegnato, con particolare riguardo a specifiche attività di tipo professionale o all'attuazione di specifici adempimenti- max punti 30

In conformità alla prescrizione contenuta nell'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 150/2009, gli obiettivi settoriali (b) debbono essere in numero prevalente o avere peso prevalente

#### 3. I FATTORI DI INCREMENTO

1. Al fine di conseguire una valutazione che sia rispondente alle attività effettivamente svolte, il punteggio complessivo relativo ai "fattori premianti", di cui al punto precedente, può essere integrato con l'attribuzione di un punteggio "aggiuntivo" attribuito in relazione a particolari benefici per l'attività amministrativa o all'attuazione di attività, di particolare rilievo o impegno, non previste (né prevedibili) nella fase di programmazione

a.	Eventuali ulteriori attività, di particolare rilevanza, prestate nell'anno che non siano	Fino a 5 punti
	oggetto di programmazione	
b.	Effettuazione di attività complesse per effetto di imprevisti o per nuovi adempimenti	Fino a 10 punti
c.	Attività svolta in sostituzione di altri colleghi temporaneamente impossibilitati	Fino a 10 punti
d.	Conseguimento di particolari e comprovati benefici per l'Amministrazione in termini di	Fino a 15 punti

	economie di spesa, maggiori entrate, miglioramento dei servizi, miglioramento	
e.	Fino a 10 punti	
	-	
	non previsti nei documenti di programmazione	

2. Il punteggio dei "fattori premianti" e dei "fattori di incremento" viene sommato, avendo cura che il valore così ottenuto non sia superiore a 120

#### 4. FATTORI DI RIDUZIONE

- 1. Al punteggio ottenuto dalla somma dei fattori premianti e dei fattori di incremento si applicherà un abbattimento nel caso in cui, nell'anno in esame, si siano verificate oggettive inadempienze o il mancato rispetto di obblighi comportamentali, le cui fattispecie sono elencate nella tabella seguente
- 1) Avere determinato un danno economico a causa di inerzia o inadempimento
- 2) **Mancato rispetto dei tempi procedimentali** causando, avendone responsabilità, almeno uno dei seguenti casi:
  - a) Risarcimento del danno
  - b) Indennizzo
  - c) Commissario ad acta
  - d) Mancata o tardiva emanazione del provvedimento (art.2, comma 9, legge 241/1990)
  - e) Interessi moratori
- 3) Mancata o incompleta attuazione delle disposizioni in materia di **prevenzione della corruzione e/o trasparenza** amministrativa che siano state oggetto di specifiche contestazioni
- 4) **Mancato o parziale rispetto delle direttive** impartite dall'amministrazione (articolo 21, comma 5, decreto legislativo 165/2001)
- 5) Mancato o inadeguato esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi del settore di competenza (articolo 21, comma 1 bis)
- 6) **Violazione degli obblighi prestazionali** che abbiano determinato inadeguato o insufficiente rendimento (articolo 55 quater, f-quinquies)
- 7) inefficienze o incompetenze che abbiano comportato **gravi danni** al normale funzionamento dell'ente (articolo 55 sexies)
- 8) mancato o inadeguato esercizio dell'azione disciplinare, laddove si renda necessario (articolo 55 sexies, comma 3)
- 9) rilievi significativi verificati in occasione dell'attività di controllo sulla regolarità degli atti
- 10) indisponibilità alla cooperazione e alla integrazione organizzativa con le strutture dell'ente
- 11) mancata o inadeguata partecipazione alle fasi di programmazione, pianificazione e controllo
- 12) mancata o inadeguata integrazione con gli organi di indirizzo o con gli organismi di controllo interno
- 13) avere causato ingiustamente debiti fuori bilancio
- 14) **inadeguatezza della valutazione** dei propri collaboratori, a causa della mancata integrazione e omogenizzazione o indifferenziazione immotivata dei giudizi espressi
- 15) Rilievi circostanziati e accertati da parte dei cittadini riguardanti l'inefficienza o il mancato funzionamento del servizio, per fatti ascrivibili al settore o al responsabile
- 16) Giudizi negativi espressi dagli utenti, in occasione di rilevazioni sul gradimento dei servizi per fatti ascrivibili al settore o allo stesso responsabile

Laddove un fattore ricorra, viene applicata una riduzione che, in relazione alla gravità che comporta, può avere un valore secondo la graduazione riportata di seguito

a) Il fattore ricorre, ma non ha comportato conseguenze di rilievo per l'Amministrazione: da -1 a -5

- b) Il fattore ricorre e ha richiesto l'adozione di misure che hanno evitato l'insorgere di conseguenze per l'amministrazione (da -5 a -10)
- c) Il fattore ricorre e ha comportato conseguenze o disagi, pur se di gravità contenuta per l'Amministrazione (da -10 a 15)
- d) Il fattore ricorre e ha comportato conseguenze rilevanti per l'Amministrazione (da -15 a 30)
- e) Il fattore ricorre e ha comportato conseguenze gravi per l'Amministrazione (da -30 a 100)

#### 5. L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

A ciascun dirigente / responsabile di servizio viene attribuita la retribuzione di risultato in relazione al punteggio complessivo che si ottiene come segue:

- a) Punteggio per i fattori premianti (max punti 100)
- b) Punteggio per i fattori di incremento (max punti 20)
- c) Punteggio negativo derivante dall'applicazione dei fattori di riduzione
- d) Sottrazione del valore della lettera c) dalla somma dei punteggi di cui alle lettere a) e b)

La retribuzione di risultato è riconosciuta ai dirigenti / responsabili di servizio che abbiano conseguito un punteggio complessivo superiore a **70** 

#### 6. APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE E DEI PRESUPPOSTI PER FATTI PREGRESSI

Al fine di garantire equità nell'applicazione della valutazione, laddove si abbia notizia di situazioni e comportamenti di particolare rilevanza che rientrino tra quelli compresi nei "fattori presupposto" o nei "fattori di riduzione", per fatti accaduti nei cinque anni precedenti e per i quali risulti già effettuata la valutazione ed erogata la corrispondente retribuzione, si opera come segue:

- a) Dal punto di vista retributivo si effettua il recupero delle somme corrisposte, nella misura prevista dalla metodologia, mediante la compensazione con le retribuzioni riconosciute dalle successive valutazioni, ancora non corrisposte
- b) Dal punto di vista disciplinare, se i fatti di cui si notizia fanno riferimento a situazioni avrebbero comportato una "valutazione negativa" ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 150/2009, la valutazione viene rettificata in tal senso, anche ai fini delle conseguenze previste nell'articolo 55-quater, articolo 1, lettera f-quinquies del decreto legislativo 165/2001

#### 7. LA SOSPENSIONE DELLA VALUTAZIONE

Laddove si abbia notizia dell'avvio di un procedimento disciplinare a carico del soggetto valutato, riferito a fatti relativi all'anno di valutazione, il processo valutativo viene sospeso fino alla conclusione del procedimento stesso e una volta riaperto si dovrà verificare, ai fini della valutazione, se ricorrano o meno i "fattori presupposto" o "di riduzione" indicati nella metodologia.

#### 8. LA VALUTAZIONE NEGATIVA

Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 150/2009, così come modificato e integrato dal dlgs 74/2017, per "valutazione negativa" si intende il conseguimento di un punteggio complessivo inferiore a **70** 

#### **SCHEDA RIEPILOGATIVA**

RESPON:	SABILE:
1) <b>F</b>	attore premiante (punteggio max:100)

	Punteggio conseguito
Obiettivi generali	
Obiettivi settoriali	
Obiettivi individuali	

#### 2) Fattore di integrazione

			NOTE	PUNTEGGIO
a.	Eventuali ulteriori attività prestate nell'anno che	Fino a 5 punti		
	non siano state oggetto di programmazione			
b.	Effettuazione di attività complesse per effetto	Fino a 10 punti		
	di imprevisti o per nuovi adempimenti			
с.	Attività svolta in sostituzione di altri colleghi	Fino a 10 punti		
	temporaneamente impossibilitati			
d.	Particolari e comprovati benefici per	Fino a 15 punti		
	l'Amministrazione in termini di economie di			
	spesa, maggiori entrate, miglioramento dei			
	servizi, miglioramento dell'immagine dell'ente			
e.	Attivazione di particolari sistemi di integrazione	Fino a 10 punti		
	e cooperazione, all'interno dell'ente, con i			
	cittadini, le imprese o le altre istituzioni che			
	abbiano determinato significativi benefici			

#### 17) Fattori di riduzione

	Ricorrenza (sì/no)	note
1) Avere causato <b>danno all'immagine</b> dell'ente		
<ol> <li>Avere determinato un danno economico a causa di inerzia o inadempimento</li> </ol>		
<ul> <li>3) Mancato rispetto dei tempi procedimentali causando, avendone responsabilità, almeno uno dei seguenti casi:</li> <li>f) Risarcimento del danno</li> <li>g) Indennizzo</li> <li>h) Commissario ad acta</li> <li>i) Mancata o tardiva emanazione del provvedimento (art.2, comma 9, legge 241/1990)</li> </ul>		
4) Mancata attuazione delle disposizioni in materia		

	di prevenzione della corruzione e/o trasparenza amministrativa	
5)	Mancato rispetto delle direttive impartite	
)	dall'amministrazione (articolo 21, comma 5,	
	decreto legislativo 165/2001)	
6)	Mancato esercizio dell'attività di vigilanza sul	
	rispetto degli standard qualitativi e quantitativi	
	del settore di competenza (articolo 21, comma 1	
	bis)	
7)	Violazione degli obblighi prestazionali che	
	abbiano determinato insufficiente rendimento	
0)	(articolo 55 quater, comma 2)	
8)	inefficienze o incompetenze che abbiano comportato <b>gravi danni</b> al normale	
	comportato <b>gravi danni</b> al normale funzionamento dell'ente (articolo 55 sexies)	
9)	mancato o inadeguato esercizio dell'azione	
9)	disciplinare, laddove si renda necessario (articolo	
	55 sexies, comma 3)	
10)	rilievi significativi verificati in occasione	
	dell'attività di controllo sulla regolarità degli atti	
11)	indisponibilità alla cooperazione e alla	
	integrazione organizzativa	
12)	mancata o inadeguata partecipazione alle fasi di	
	programmazione, pianificazione e controllo	
13)	mancata o inadeguata integrazione con gli organi	
	di indirizzo o con gli organismi di controllo interno	
	avere determinato <b>debiti fuori bilancio</b>	
15)	<b>inadeguatezza della valutazione</b> di propri collaboratori, anche a causa della mancata	
	differenziazione	
16)	Rilievi da parte dei cittadini riguardanti	
,	l'inefficienza o il mancato funzionamento del	
	servizio	
17)	Giudizi negativi in occasione di rilevazioni sul	
·	gradimento dei servizi	
	n. ricorrenze	
		da applicare
ì	Fino a 2: 5 punti	

Fino a 2: 5 punti	
Da 3 a 5: 10 punti	
Oltre 6: da 11 a 100 punti	

#### **RIEPILOGO**

Fattori premianti	
Fattori di incremento	
SOMMA (MAX 100)	
Fattori di riduzione	
TOTALE	
(in ogni caso il punteggio non potrà essere superiore a 100)	

# METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE AI DIPENDENTI DELLE PREMIALITA' COLLEGATE ALLA PERFORMANCE

Gli istituti contrattuali che prevedono l'attribuzione di premialità ai dipendenti, in relazione alla performance, con riferimento all'art. 68 del CCNL del comparto funzioni locali, si articolano come segue:

#### 1. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Ai fini della premialità corrispondente alla Performance organizzativa, l'Ente destina la percentuale (o la quota) delle risorse definita in sede contrattuale a cui concorrono tutti i dipendenti con l'utilizzo di parametri che assicurino un'equa distribuzione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1. Sono ammessi alla ripartizione i dipendenti che, nella valutazione ai fini della performance individuale, abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 12 punti.
- 2. Sono ammessi alla ripartizione i dipendenti che, nel corso dell'anno di valutazione, abbiano assicurato un numero di giorni di presenza superiore a 90.
- 3. I dipendenti in part time concorrono secondo la percentuale della loro presenza in servizio.
- 4. Ogni dipendente concorre alla ripartizione di tale premialità in ragione del punteggio conseguito ai fini della performance individuale.

#### 2. LA PERFORMACE INDIVIDUALE

Consiste nel contributo di ciascun dipendente al conseguimento della performance dell'unità organizzativa di appartenenza, anche con riferimento agli aspetti relativi alle modalità di attuazione, nonché al rispetto degli obblighi di comportamento, mediante l'utilizzo dei seguenti fattori valutativi (punteggio max 20):

- 1. **Effettiva presenza in servizio** con un punteggio da o a 3, secondo i seguenti criteri:
  - a. Giorni di presenza inferiori a 30: punti o
  - b. Giorni di presenza da 31 a 70, punti 1
  - c. Giorni di presenza da 71 a 110, punti 2
  - d. Giorni di presenza in numero superiore a 110, punti 3
- 2. **Grado di responsabilità, specializzazione e adeguatezza della prestazione,** con punteggio da o a 5, secondo i seguenti criteri:
  - a. Il dipendente non ha esercitato con costante diligenza le attività richieste: punti o
  - b. Il dipendente ha esercitato le attività richieste corrispondendo, in parte, alle indicazioni fornite: punti 1

- c. Il dipendente ha esercitato le attività richieste nel rispetto delle indicazioni fornite: punti 2
- d. Il dipendente, nell'esercizio delle attività richieste, ha manifestato disponibilità all'assunzione di decisioni o responsabilità: punti 3
- e. Il dipendente, nell'esercizio delle attività richieste, ha manifestato particolare disponibilità nell'assunzione di decisioni o responsabilità: punti 4
- f. Il dipendente ha esercitato in modo costante e funzionale ruoli di responsabilità e coordinamento: punti 5
- 3. **grado di partecipazione e contributo al risultato,** con un punteggio da o a 6, secondo i seguenti criteri:
  - a. Il dipendente non ha assicurato una partecipazione costante rilevabile ai fini della valutazione. Punti o
  - b. Il dipendente ha contribuito occasionalmente al conseguimento degli obiettivi: punti 1
  - c. Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo saltuario e non continuativo: punti 2
  - d. Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi nel rispetto delle indicazioni fornite: punti 3
  - e. Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo apprezzabile: punti 4
  - f. Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo particolarmente apprezzabile: punti 5
  - g. Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo eccellente: punti 6
- 4. **comportamento organizzativo,** con un punteggio da o a 6, secondo i seguenti criteri:
  - a. Nel corso dell'anno il dipendente ha manifestato indisponibilità alla esecuzione delle mansioni attribuite o è stato destinatario di gravi misure sanzionatorie: punti o
  - b. Il dipendente si è dimostrato non sempre disponibile a instaurare un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 1
  - c. Il dipendente ha dimostrato inadeguatezza nelle prestazioni o nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 2
  - d. Il dipendente ha dimostrato adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 3
  - e. Il dipendente ha dimostrato costanza e adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 4
  - f. Il dipendente ha dimostrato particolare adeguatezza nelle prestazioni o nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 5
  - g. Il dipendente ha dimostrato eccellente adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 6
- 3. Sarà possibile attribuire un punteggio superiore a 17 esclusivamente a dipendenti che nel corso dell'anno siano stati destinatari di almeno una comunicazione informale di

- apprezzamento prevista nel successivo comma 5. Di contro, sarà possibile attribuire un punteggio inferiore a 7 esclusivamente a dipendenti che nel corso dell'anno abbiano ricevuto almeno un "rilievo informale" o che siano stati destinatari di gravi misure sanzionatorie.
- 4. Nel corso dell'anno di valutazione il responsabile a cui è assegnato il dipendente può indirizzare a questi delle comunicazioni informali relativi ad "apprezzamenti" o "rilievi" riferiti a situazioni lavorative che si siano verificate non oltre una settimana da tale comunicazione. Tali comunicazioni hanno lo scopo di conferire maggiore oggettività al giudizio valutativo, ricollegandolo direttamente a uno o più eventi certi, consentendo al dipendente di avere immediata notizia degli effetti generati dal suo comportamento e di potervi porre rimedio.

# 2.1 CONCORRENZA NELLA RIPARTIZIONE DEL PREMIO COLLEGATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

#### a) Determinazione del budget attribuito alla performance individuale

Ll'Ente definisce l'ammontare del valore da attribuire ai dipendenti ai fini della performance individuale

#### b) Definizione del valore del "punto di valutazione"

Una volta definito il valore di cui al punto precedente, questo viene diviso per il numero dei dipendenti e successivamente per 20, quale punteggio massimo del sistema di valutazione

#### c) Determinazione del valore della retribuzione individuale

Ciascun dipendente ottiene la propria valutazione, nel rispetto del sistema prima descritto, il cui valore complessivo viene moltiplicato per il "punto di valutazione" descritto sub b).

#### **COMUNE DI....**

#### SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE – ANNO

NOME DEL DIPENDENTE	
CATEGORIA	
PROFILO	

AREA DI APPARTENENZA	
RESPONSABILE	

#### 1. Effettiva presenza in servizio

	punti
Giorni di presenza inferiori a 30	0
Giorni di presenza da 31 a 70	1
Giorni di presenza da 71 a 110	2
Giorni di presenza in numero superiore a 110	3

#### 2. Grado di responsabilità, specializzazione e adeguatezza della prestazione

		punti
a.	Il dipendente non ha esercitato con costante diligenza le attività richieste:	0
b.	Il dipendente ha esercitato le attività richieste corrispondendo, in parte, alle indicazioni fornite	1
C.	Il dipendente ha esercitato le attività richieste nel rispetto delle indicazioni fornite	2
d.	Il dipendente, nell'esercizio delle attività richieste, ha manifestato disponibilità all'assunzione di decisioni o responsabilità	3
e.	Il dipendente, nell'esercizio delle attività richieste, ha manifestato particolare disponibilità	4
	nell'assunzione di decisioni o responsabilità	
f.	Il dipendente ha esercitato in modo costante e funzionale ruoli di responsabilità e coordinamento	5

#### 3.grado di partecipazione e contributo al risultato

g.	Il dipendente non ha assicurato una partecipazione costante rilevabile ai fini della valutazione.	0
h.	Il dipendente ha contribuito occasionalmente al conseguimento degli obiettivi:	1
i.	Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo saltuario e non continuativo	2
j.	Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi nel rispetto delle indicazioni fornite	3
k.	Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo apprezzabile	4
l.	Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo particolarmente apprezzabile	5
m.	Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo eccellente	6

#### **4. comportamento organizzativo,** con un punteggio da 0 a 6, secondo i seguenti criteri:

n.	Nel corso dell'anno il dipendente ha manifestato indisponibilità alla esecuzione delle mansioni	0	
	attribuite o è stato destinatario di gravi misure sanzionatorie:		
0.	Il dipendente si è dimostrato non sempre disponibile a instaurare un clima di lavoro sereno e funzionale	1	
p.	Il dipendente ha dimostrato inadeguatezza nelle prestazioni o nella instaurazione di un clima di lavoro		2
	sereno e funzionale		
q.	Il dipendente ha dimostrato adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione di un clima di lavoro		3
	sereno e funzionale		

r.	Il dipendente ha dimostrato costanza e adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione di un clima di lavoro sereno e funzionale	4
	Il dipendente ha dimostrato particolare adeguatezza nelle prestazioni o nella instaurazione di un clima	5
3.	di lavoro sereno e funzionale	3
t.	Il dipendente ha dimostrato eccellente adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione di un clima	6
	di lavoro sereno e funzionale	

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

# METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DI PREMIALITA' CONSEGUENTI A SPECIFICI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

L'Ente può definire progetti di miglioramento dei servizi e di incentivazione della produttività dell'ente a cui fare corrispondere specifiche retribuzioni destinate esclusivamente ai dipendenti che abbiano prestato effettivo servizio ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto.

- 1. I progetti di miglioramento sono definiti preventivamente dall'Amministrazione mediante una dettagliata declinazione dei seguenti elementi:
  - a. Data di inizio e conclusione
  - b. Modalità di attuazione
  - c. Aspettative di risultato
  - d. Risorse umane individuate
  - e. Ore complessive di lavoro stimate
- 2. Le "aspettative di risultato" debbono essere espresse mediante l'utilizzo di indicatori da cui si evinca in beneficio apportato all'amministrazione utilizzando almeno una delle seguenti prospettive: efficienza, efficacia, economicità, adempimento, garanzia.
- 3. Le somme riferite al comma 1 sono preliminarmente definite dall'ente e confluiscono nel fondo destinato al miglioramento dei servizi, di intesa con le organizzazioni sindacali
- 4. L'ammontare delle somme richiamate nel presente articolo è ripartito tra i dipendenti che effettivamente abbiano preso parte ai progetti, nel rispetto del metodo di valutazione previsto per la performance individuale.

SETTORE	
RESPONSABILE	
DENOMINAZIONE DEL	
PROGETTO	
Data di inizio	
Data prevista di	
conclusione	
Modalità di attuazione	
Aspettative di risultato	
Risorse umane	
individuate	
Ore complessive di	
lavoro stimate	